

***REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL
DEMANIO MARITTIMO***

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1_ Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi della Legge Regionale della Liguria 28 aprile 1999, n. 13, come modificata dalla Legge Regionale della Liguria 3 gennaio 2002, n. 1.

2_ Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Articolo 2 - Definizioni

1_ I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli articoli 822 del Codice Civile approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e negli articoli 28 e 29 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

2_ Il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo, individuato nella persona del Dirigente del Settore da cui l'ufficio stesso dipende, può nominare, per ciascun procedimento o tipologia di procedimento, un responsabile ai sensi della L. 07/08/1990, n° 241.

Articolo 2 bis - Attribuzione all'area funzionale

1_ Le funzioni di cui all'Articolo 1 vengono esercitate dall'Ufficio Demanio, istituito con atto deliberativo n. 99 del 29.3.2002 della Giunta Comunale.

2_ Il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo provvede, in particolare, al rilascio delle concessioni per licenza, al nulla-osta ai sensi dell'Articolo 55 del Codice della Navigazione, alle licenze di subingresso ai sensi degli Articoli 45-bis e 46 del Codice della Navigazione, dell'Articolo 24 del relativo Regolamento di esecuzione e dell'Articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed alla emissione di ordinanze.

3_ Per l'esercizio dei controlli di polizia amministrativa in materia di demanio marittimo, fatte salve le competenze delle varie forze dell'ordine ed in particolare ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima, il predetto ufficio dovrà avvalersi della collaborazione del Comando di Polizia Municipale.

4_ Il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo deve richiedere, nella domanda di concessione avente ad oggetto la realizzazione di opere marittime, nonché di opere a difesa della costa e degli abitati, il parere del competente ufficio Regionale non avendo il servizio tecnico comunale personale specializzato in opere marittime.

Articolo 2-ter - Ufficiale Rogante

1_ Gli atti-contratto, stipulati ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, sono ricevuti in qualità di Ufficiale rogante dal Segretario Generale, ai sensi dell'Articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale provvede anche alla custodia degli stessi, con le modalità di cui all'Articolo 100 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Articolo 2-quater – Stipula degli atti-contratto

2_ Nella stipula degli atti-contratto interviene, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo, ai sensi dell'Articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 05.07.2001.

Articolo 2-quinquies - Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo

1_ L'Ufficio Demanio Marittimo, nell'espletamento delle proprie funzioni, provvede all'istituzione ed alla tenuta dei seguenti registri:

a) Registro delle pratiche istruttorie.

In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità del richiedente; l'oggetto della richiesta; l'esistenza di eventuali domande concorrenti; numero di protocollo generale del Comune e data di acquisizione della richiesta.

b) Registro generale delle concessioni.

In tale registro vanno fatte le annotazioni secondo lo schema riportato nell'Allegato V, lettera a.

c) Registro generale di repertorio.

In tale registro vanno fatte le medesime annotazioni di cui al punto precedente, aggiungendo il numero progressivo di repertorio delle nuove concessioni.

d) Registro generale delle autorizzazioni demaniali marittime.

In tale registro vanno annotate tutte le autorizzazioni d.m. rilasciate, quali ad esempio autorizzazioni temporanee, licenze di subingresso nella titolarità di concessione demaniale, modifiche interne agli stabilimenti balneari, autorizzazioni ai ripascimenti stagionali degli arenili, etc., secondo lo schema riportato nell'Allegato V, lettera b.

e) Registro delle ingiunzioni di sgombero.

In tale registro vanno annotate, in ordine progressivo annuale: le ingiunzioni di sgombero emesse con indicazione delle generalità del soggetto destinatario dell'atto; l'ubicazione delle aree demaniali marittime interessate, data di emissione; data di notifica al destinatario; data di accertamento di avvenuto/mancato sgombero; data di avviamento del procedimento di sgombero d'ufficio; note relative ad eventuali atti interruttivi (ad esempio: in presenza di sospensiva concessa dal TAR, etc.).

CAPO II

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Articolo 3 – Contenuti dell'atto di concessione

1_ Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- a) l'ubicazione e l'estensione del bene oggetto della concessione;
- b) lo scopo e la durata della concessione;
- c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- d) le modalità di esercizio della concessione;
- e) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
- f) la cauzione (solo negli atti contratto);
- g) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- h) le generalità e il domicilio del concessionario.
- i) le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.

2_ All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

3_ Nelle concessioni assentite con licenza sono omesse le indicazioni che non siano strettamente necessarie.

Articolo 4 - Rilascio di concessioni demaniali marittime per nuove strutture turistico-ricreative.

1_ L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal piano comunale di utilizzazione degli arenili.

2_ Le aree libere, o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione demaniale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca:

- a) le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
- b) le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- c) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- d) i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli aspetti indicati nell'allegato IV ed in base a quanto stabilito dall'articolo 37 del Codice della Navigazione.

3_ Il suddetto bando dovrà essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune, a quello del Circondario Marittimo di Alassio e sul sito internet del Comune.

4_ Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.

5_ In attesa dell'approvazione del Piano comunale di Utilizzazione degli Arenili possono essere rilasciate soltanto concessioni in ampliamento, suppletive di quelle già esistenti, per i necessari adeguamenti e modifiche strutturali, nonché per ottemperare ad eventuali prescrizioni dettate da leggi o regolamenti e per motivi di pubblica sicurezza e/o utilità, e nel caso di modeste modifiche di confini a seguito di misurazioni strumentali.

6_ Le domande presentate sono esaminate dall'Ufficio competente che redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Capo di detto ufficio.

7_ La graduatoria è pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

8_ Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell'istanza di concessione, con possibilità di ulteriore proroga dei termini nei casi di motivata necessità.

9_ Sulla base delle motivazioni del responsabile del procedimento, la domanda, completa della documentazione di cui all'allegato I, è sottoposta all'esame della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.

10_ La Conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda.

11_ Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

Articolo 5 – Rilascio di concessione per altri usi e concessioni temporanee.

1_ Chiunque intenda occupare, per uso diverso da quello di cui al precedente Articolo 4, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione specificata nell'Allegato I.

2_ Chiunque intenda estrarre e raccogliere arena o altri materiali nelle zone del demanio marittimo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione specificati nell'Allegato I.

3_ Possono essere rilasciate concessioni temporanee, previa apposita e motivata istanza da presentarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 3) del piano regionale di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime nonché dalle disposizioni del piano comunale di utilizzazione degli arenili.

4_ Alle istanze di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni procedurali di cui alla Legge 241/90.

5_ L'esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 5-bis – Concorso di domande

1_ Nel caso di domande concorrenti si applicano i criteri di preferenza indicati nell'Articolo 37 del Codice della Navigazione, secondo la priorità ivi indicata.

2_ Il più rilevante interesse pubblico, a cui assegnare preferenza, si intende sempre sussistere in presenza di richiesta di concessione per servizi pubblici secondo la individuazione fornita dall'Articolo 112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa delibera in tal senso del Consiglio Comunale, come previsto dall'Articolo 42, lettera e), del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 6 – Concessione

1_ E' l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede per un periodo di tempo determinato l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi ai vigenti piani di utilizzo degli arenili.

2_ In qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il Dirigente del Settore cui fa capo l'Ufficio Demanio Marittimo.

3_ Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.

4_ Copia dell'atto viene notificata al concessionario.

5_ L'atto è registrato presso l'Ufficio del Registro competente a cura e spese a carico del concessionario, entro venti giorni dalla data di formazione del titolo. Copia dell'atto registrato dovrà essere depositata presso l'Ufficio Demanio Marittimo.

6_ Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 300 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Articolo 7 – Concessione d'urgenza

1_ L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'interessato, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza, riconosciute dal Capo dell'ufficio competente.

2_ L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. A tal fine il richiedente deve sottoscrivere uno specifico atto di sottomissione, ai sensi dell'Articolo 38 del Codice della Navigazione, con il quale si impegna ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

3_ L'atto di sottomissione, al pari degli atti-contratto stipulati ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, è ricevuto dal Segretario **Generale**. Nella stipula dello stesso atto interviene, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Dirigente del Settore cui fa capo l'Ufficio Demanio Marittimo.

4_ Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

5_ La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se l'Amministrazione non comunica risposta positiva all'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 8 – Cauzioni

1_ Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.

2_ In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

3_ La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B., etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

4_ L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

CAPO III

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Articolo 9 – Canoni

1_ Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, e del relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342. Le misure unitarie costituiscono i parametri di base per l'espletamento della eventuale licitazione privata. Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT. I criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Inoltre ai fini dell'applicazione del canone si dovrà tenere presente che con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n° 26 in data 7 dicembre 2004 le aree demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative sono state trasferite dalla categoria B, a far data dal 1° gennaio 2004, in categoria C.

2_ La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.

3_ Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in allegato II) al presente regolamento; mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

4_ Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato III) salva l'applicazione delle misure minime previste dall'articolo 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342.

Articolo 10 – Pagamento del Canone

1_ La rata annuale del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

2_ Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

3_ L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

4_ Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 40 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Alassio.

Articolo 11 - Riduzione del canone.

1_ Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'articolo 2 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342.

Articolo 12 - Canoni ricognitori

1_ Ai sensi dell'articolo 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

CAPO IV

ACCESSO AL CREDITO

Art. 13 – Costituzione ipoteca

1_ Al fine di agevolare l'accesso al credito degli operatori del settore, in sede di rilascio dell'autorizzazione alla costituzione dell'ipoteca di cui all'articolo 41 del vigente Codice della Navigazione, il concedente può autorizzare altresì la sostituzione nel godimento dell'Istituto di Credito presso il quale sarà acceso il mutuo.

2_ Quanto riportato al comma precedente è subordinato a previa apposita richiesta del concessionario in tal senso (articolo 41 del Codice della Navigazione) e contestuale atto di assenso dell'Istituto di Credito interessato.

3_ La sostituzione nel godimento è da intendersi ai soli fini della concessione di occupazione, ferma restando la possibilità di affidamento a terzi della gestione secondo le vigenti normative.

CAPO V

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Articolo 14 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1_ La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale o da previsione del Piano comunale di Utilizzazione degli Arenili, con provvedimento del Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo.

2_ Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

3_ In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il Piano comunale di Utilizzazione degli Arenili, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni escludendo quindi l'applicazione delle procedure dell'articolo 4.

4_ Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Capo dell'Ufficio Demanio del Comune.

5_ In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato dalla concessione. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

6_ Prima di dichiarare la revoca il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto. Le deduzioni presentate dovranno inoltre essere portate a conoscenza della Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi in merito con propria deliberazione.

Articolo 15 - Rinuncia alla concessione

1_ In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

2_ Le aree demaniali marittime divenute libere in conseguenza di quanto sopra saranno assegnate al Comune di Alassio mediante rilascio di concessione demaniale marittima affinché le stesse siano gestite, se aventi ad oggetto porzioni di arenili, con l'istituto della spiaggia libera attrezzata, qualora sia previsto nel Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, effettuando la scelta del concessionario con le procedure di cui all'art. 4 del presente regolamento ed all'art. 9 delle "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari".

Articolo 16 - Decadenza del titolo concessorio

1_ L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali.

2_ Per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a novanta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.

3_ Prima di dichiarare la decadenza il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto. Le deduzioni presentate dovranno inoltre essere portate a conoscenza della Giunta Comunale.

4_ La decadenza è disposta con provvedimento del Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo.

5_ Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Articolo 16-bis – Ingiunzioni di sgombero

1_ Quando ricorrano le ipotesi previste dagli Articoli 54 e 55 del Codice della Navigazione, e salve le incombenze penali degli accertatori, il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo attiva le procedure per il ripristino della situazione precedente all'abuso, assegnando un termine di trenta giorni al contravventore per eseguire spontaneamente. Decorso tale termine si provvede d'ufficio dal Comune, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni. Lo sgombero deve avvenire entro un termine di 300 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 1994, n. 765, che si intende, relativamente ai procedimenti di competenza, adottato ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241.

2_ L'atto con il quale si ingiunge lo sgombero, nonché la comunicazione del mancato sgombero, devono essere inviati agli Uffici marittimi competenti, al Comune - servizio urbanistica, alla Regione Liguria.

3_ Nelle ipotesi in cui l'abuso riscontrato sia interno all'area in concessione, si deve procedere sempre preventivamente alla notifica dell'atto accertativo al concessionario, verificando se la fattispecie possa eventualmente trovare soluzione con il rilascio di una concessione in sanatoria, senza aggravii giurisdizionali, ove le opere realizzate siano compatibili con gli atti di gestione del demanio marittimo, e salve le incombenze penali degli accertatori.

4_ Lo svolgimento delle attività, previste dal presente articolo, deve essere compatibile con i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 16-ter – Attività di recupero indennità

1_ In relazione alle ipotesi di abusiva occupazione del demanio marittimo, ovvero in quelle di innovazioni abusive all'interno di un'area in concessione, accertate con apposito verbale di sopralluogo, il responsabile del servizio procede alla determinazione delle indennità di abusiva occupazione secondo quanto previsto dall'Articolo 8 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494. La determinazione così effettuata deve essere inviata, per la riscossione, al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

2_ Con decorrenza annuale deve essere aggiornata la situazione di fatto, anche con l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, e con successive comunicazioni al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

3_ La mancata corresponsione delle indennità costituisce motivo per il mancato rilascio o rinnovo, ovvero per la decadenza del titolo concessorio.

4_ La determinazione delle indennità deve essere verificata ed aggiornata dal Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo a decorrere dal 1° gennaio 2002.

CAPO VI

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Articolo 17 – Subingresso

1_ Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'Autorità concedente presentando domanda sull'apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria.

2_ In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 13.

3_ In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo.

4_ Nei casi di cui ai precedenti commi l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.

5_ La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante (Allegato I).

6_ Entro 30 giorni l'Ufficio Demanio Marittimo provvederà a comunicare ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale documentazione di cui le domande risultino carenti ai fini del completamento dell'istruttoria.

7_ Il procedimento per il rilascio di **licenza** al subingresso deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 18 - Affidamento in gestione – ex art. 45-bis C.N.

1_ Il concessionario, previa autorizzazione del Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.

2_ Con le stesse modalità di cui al comma 1, il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

3_ Il Concessionario congiuntamente ai terzi deve presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune sul modulo predisposto dalla stessa Amministrazione (Allegato I).

4_ L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 30 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.

5_ Al termine della fase istruttoria il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.

6_ Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO VII

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Articolo 19 - Variazioni al contenuto della concessione che non ne modifichino il titolo

1_ Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che comunque non ne modifichino il titolo, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale su apposito modulo producendo la documentazione indicata nell'Allegato I.

2_ La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

3_ L'Ufficio Demanio Marittimo entro 30 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

4_ L'esame delle domande risultate complete si svolge secondo l'ordine di presentazione.

5_ Il provvedimento è rilasciato dal Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo a seguito di istruttoria. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata, senza previa istruttoria.

6_ Il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo cura l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria.

7_ Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Capo dell'Ufficio Demanio Marittimo può altresì indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento. La Conferenza di servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

8_ Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro **150** giorni dal ricevimento dell'istanza.

9_ Fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune, la collocazione:

a) nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di impianti e strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo e rispondenti ad eventuali prescrizioni di carattere tipologico-ambientale contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano comunale di Utilizzazione degli Arenili;

b) nell'ambito delle zone del mare territoriale comprese nella concessione di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

CAPO VIII

SPESE DI ISTRUTTORIA

Articolo 20 – Diritti di istruttoria

1_ Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

2_ Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale. (Allegato VII).

3_ Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente.

4_ L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oppure periodicamente per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

CAPO IX

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Articolo 21 - Vigilanza

1_ Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli, per il tramite dell'Ufficio Demanio Marittimo sempre coadiuvati, per quanto attiene gli adempiti di polizia giudiziaria, da rappresentanti del locale Comando di Polizia Municipale.

CAPO X

USO DELLA SPIAGGIA

Articolo 22 – Ordinanza comunale sull'uso della spiaggia

1_ L'ordinanza comunale sull'uso della spiaggia disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia non ricompresi nel presente Regolamento.

2_ L'Ordinanza sull'uso della spiaggia definisce:

- a) i casi in cui è vietata la balneazione;
- b) l'orario di funzionamento delle attività;
- c) le prescrizioni sulle attività connesse alla balneazione.
- d) il periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- e) le prescrizioni sull'uso della spiaggia;
- f) la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili;
- g) la disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti in materia di commercio;
- h) la data entro la quale è obbligatorio lo smontaggio totale delle strutture balneari;
- i) la dotazione **massima** di cui devono essere fornite le strutture balneari per svolgere il servizio di elioterapia durante il periodo invernale.

CAPO XI

DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Articolo 23 – Definizioni e tipologie.

1_ Ai fini del presente regolamento sono definiti:

- *stabilimenti balneari* le strutture poste sulla riva del mare, attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce;
- *spiaggia libera* ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
- *spiaggia libera attrezzata* ogni area demaniale marittima che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire quanto previsto dalle linee guida regionali attualmente vigenti.

Articolo 23-bis - Stabilimenti balneari.

1_ Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni nel rispetto di quanto previsto nel Piano comunale di Utilizzazione degli Arenili.

2_ Il rilascio di autorizzazioni demaniali marittime per l'installazione di strutture di somministrazione di alimenti e bevande è ammesso nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) divieto di aumento del volume delle strutture esistenti sulla concessione demaniale marittima;
- b) rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge 104/92;
- c) la superficie adibita a chiosco – bar non può essere superiore al 10% della superficie coperta complessiva dello stabilimento.

Articolo 23-ter – Servizio di elioterapia.

Al di fuori della stagione balneare e nei periodi compresi tra il 1° maggio ed il 31 maggio e tra il 16 settembre ed il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio.

La dotazione di cui dovranno essere fornite le strutture balneari per svolgere il servizio di elioterapia dovrà essere composta al massimo da n° 1 servizio igienico, n° 1 cabina ad uso spogliatoio e n° 1 cabina ad uso cassa. I concessionari che utilizzeranno le strutture balneari a scopo elioterapico dovranno darne opportuna comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo almeno 15 giorni prima dell'effettivo inizio del servizio. Trascorso tale periodo di tempo, senza che il competente ufficio comunale rediga apposito provvedimento di diniego, i concessionari potranno ritenersi regolarmente autorizzati allo svolgimento del servizio di elioterapia.

Art. 24 - Gestione

1_ Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria ed effettuare la denuncia di inizio attività per l'esercizio dello stabilimento ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 ed ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2_ Lo stabilimento balneare deve possedere i requisiti minimi previsti nella normativa statale e regionale in materia di turismo.

3_ La denuncia è presentata all'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività.

Articolo 25 - Disciplina dei prezzi

1_ I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano alla Regione i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.

2_ Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

Articolo 26 - Pubblicità dei prezzi e delle ordinanze demaniali marittime

1_ È fatto obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

2_ E' fatto altresì obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento, le ordinanze demaniali che disciplinano l'uso della spiaggia.

CAPO XII

DISCIPLINA EDILIZIA

Articolo 27 - Concessione delle attrezzature

1_ Le attrezzature connesse all'esercizio di stabilimento balneare disciplinate dal presente Regolamento, per gli aspetti urbanistico-edilizi sono soggette al rilascio di **Permesso a Costruire**.

2_ Data la natura leggera e smontabile delle attrezzature destinate a sopperire ad esigenze contingenti disciplinate dal presente Regolamento e considerata la possibilità di revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, le stesse non sono soggette agli oneri di **Permesso a Costruire** di cui alla legge regionale n°25/1993.

3_ **Il Permesso a Costruire** è a tempo indeterminato ma soggetto a revoca da parte dell'Amministrazione comunale per ragioni di pubblica utilità o per il mancato rinnovo della concessione demaniale marittima.

4_ **Il Permesso a Costruire** dovrà disciplinare l'eventuale modificabilità o smontaggio stagionale dell'attrezzatura.

Articolo 28 - Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio agli stabilimenti

1_ All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno in corso, il titolare della concessione demaniale marittima dovrà comunicare al Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Alassio l'installazione delle attrezzature corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28.12.2000, redatto nelle forme previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 443 del 28 dicembre 2000, nella quale venga dichiarato il possesso della concessione demaniale e che l'installazione delle attrezzature mobili ed accessori dello stabilimento balneare per l'anno in corso avverrà senza alcuna variazione rispetto agli elaborati di progetto allegati al **Permesso a Costruire**.

2_ Nel caso in cui l'esercente l'attività realizzi innovazioni alle strutture di servizio allo stabilimento deve preventivamente richiedere apposito **Permesso a Costruire** al Dirigente del Settore Tecnico del Comune.

3_ La ritardata o mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto dagli art. 44 e 45 del Codice della Navigazione, nonché quanto indicato nel Capo 1° della Legge 47/85, entro i termini previsti da comma 1 comporta l'irrogazione della sanzione prevista dal successivo art. 32, 1 comma, ritenendo la comunicazione di cui sopra come equiparabile alla **Denuncia di Inizio Attività** regolata dagli artt. 22, 23 e 37 del D.P.R. 380/01.

Articolo 29 - Nuovi stabilimenti

1_ La realizzazione di nuovi stabilimenti balneari per gli aspetti urbanistico-edilizi è soggetta al rilascio di Permesso a Costruire.

Articolo 30 - Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare

1_ L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinata, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da farsi a spese dell'interessato, da persona tecnica qualificata incaricata dall'Autorità Comunale, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.

2_ All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno in corso, il titolare della concessione demaniale marittima, o chi ne abbia titolo, dovrà richiedere al Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Alassio il rilascio del previsto certificato attestante la sicurezza e solidità dello stabilimento balneare.

Articolo 31 - Esclusioni

1_ La disciplina prevista dal presente capo non si applica alle opere ricomprese nel Regolamento di Riqualificazione dei Dheors approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 12.03.2001.

CAPO XIII

NORMA FINALE

Articolo 32 - Sanzioni

1_ La violazione alle disposizioni di cui all'art. 28, comma 3, comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da Euro 516,00.

2_ Per le altre violazioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni disciplinate dalle relative disposizioni di Legge.

3_ In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

4_ Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 33 - Rinvii

1_ Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché alle specifiche leggi in materia.

2_ Il presente Regolamento potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in relazione a nuove esigenze e necessità che emergeranno dalla sperimentazione del servizio di cui trattasi.

Allegato I

Elementi comuni a tutte le domande:

Le domande di concessione e di autorizzazione, che dovranno essere in bollo, oltre alle generalità complete del richiedente e, in caso di rinnovo, gli estremi della precedente concessione, devono tassativamente indicare il codice fiscale del richiedente (o partita IVA in caso di società); inoltre alle stesse domande vanno allegati:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificato della Camera di Commercio, in caso di società, con in calce la dicitura circa l'insussistenza di procedure concorsuali e di motivi ostativi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonché indicazione della specifica attività d'impresa;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, del legale rappresentante, attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della <non menzione> o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'Articolo 444 del Codice di Procedura Penale ovvero l'elencazione di tali sentenze;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dal paese di provenienza;
- autorizzazione doganale, prevista dall'Articolo 19 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

Domande di nuove concessioni

Istanza diretta al comune competente su modello ministeriale D1, previsto dal S.I.D. (Sistema Informativo Demaniale), con i seguenti allegati in cinque copie:

- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- cartografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove sia disponibile;
- inoltre in formato vettoriale (.dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della Gauss Boaga A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
- planimetria della zona scala 1:2000;
- elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a stabilire lo stato di fatto;
- piano economico finanziario di investimento e di ammortamento dal quale si evincano le potenzialità di sviluppo economico/turistico ed occupazionale in relazione all'utilizzo dell'area, indicando in particolare la previsione di impiego di disoccupati residenti nel comune di _____;
- computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- indicazione della durata e dello scopo della concessione, secondo le fattispecie previste dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, degli standard minimi che si intendono assicurare e della tipologia di insediamento.

Domande di subingresso

- istanza al comune congiunta del concessionario e del subentrante;
- certificazione o autocertificazione antimafia;
- gli altri documenti necessari saranno richiesti dal Comune.

Domande di affidamento

- istanza al Comune congiunta del concessionario e dell'affidatario;
- certificazione o autocertificazione antimafia;
- iscrizione alla Camera di commercio (solo per attività di tipo commerciale);
- copia del contratto intercorrente fra le parti o del preliminare;
- gli altri documenti necessari saranno richiesti dal Comune.

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione

- 6 copie della stessa documentazione prevista per le domande di nuove concessioni;
- gli altri documenti necessari saranno richiesti dal Comune.

Allegato II

A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.

Allegato III

Fattispecie considerata	Superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da un lato e dall'altro
Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metro 0.50 da ogni lato
Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.)
Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei	Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0.50 da ogni lato
Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione	Quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circonda il poligono di base del palo, maggiorata di metri 0.50
Gavitelli singoli	Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio
Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni	La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato

Allegato IV

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
- b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paraggio;
- c) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
- e) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- f) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
- g) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di cui al punto d).

Allegato V

REGISTRO GENERALE DELLE CONCESSIONI

Numero di protocollo progressivo	Data di rilascio	Dati anagrafici	Descrizione autorizzazione	Durata e scadenza	Note
----------------------------------	------------------	-----------------	----------------------------	-------------------	------

Allegato V - b

REGISTRO GENERALE DELLE AUTORIZZAZIONI

Numero di protocollo progressivo	Data di rilascio	Dati anagrafici	Descrizione autorizzazione	Durata e scadenza	Note
----------------------------------	------------------	-----------------	----------------------------	-------------------	------

Allegato VI

FORMULARIO PER LE VERIFICHE PRELIMINARI SULLE DOMANDE DI CONCESSIONE

Verifiche preliminari sulla domanda di concessione del Sig. presentata in data per una concessione demaniale per di mq. sita in

Quali sono i fogli e le particelle interessate dalla domanda di concessione?

La zona o lo specchio acque richiesti hanno formato oggetto di precedenti richieste di concessione? Quali? Perché sono state respinte?

Esistono controversie con terze persone per diritti vantati sulla detta zona o specchio acqueo?

La zona richiesta piana o inclinata? È elevata sul mare? Di quanto?

Qual è l'avviso, in conclusione, in ordine alla concessione, alla sua durata ed alla misura del canone. Nel caso di parere favorevole alla concessione, vi sono osservazioni da fare in ordine alle opere che il richiedente si propone di erigere sulla zone richiesta?

L'area richiesta in concessione è compresa nelle zone per le quali occorre chiedere il parere delle Autorità Militari, della Sovrintendenza o di altre Amministrazioni interessate?

Vi sono nelle immediate vicinanze altre concessioni demaniali marittime? Di quale natura o scopo?

Allegato VII

TABELLA DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Richiesta di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime	€50,00 (euro cinquanta/00)
Richiesta di rilascio di subingresso nella titolarità di concessione demaniale marittima	€25,00 (euro venticinque/00)
Richiesta di rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee, modifiche interne agli stabilimenti balneari, autorizzazioni ai ripascimenti stagionali degli arenili, etc.	€15,00 (euro quindici/00)
Richiesta di rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee per occupazioni di suolo demaniale marittimo inferiori ai 5 giorni	Gratuite